



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Prato

Sezione Civile - procedure concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Lucia Schiaretti	Presidente
dott. Enrico Capanna	Giudice relatore
dott.ssa Elisabetta Donelli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato, *ex art.* 268 CCII da CANKO Ergys (C.F.: CNKRY84H11Z100Q), residente a Prato in via Magra n.7, diretto a ottenere l'apertura della liquidazione controllata nei propri confronti;

Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;

Rilevato che il debitore ha rappresentato di ritrovarsi in stato di sovraindebitamento principalmente in ragione del mutuo ipotecario contratto nel 2004 per l'acquisto di un immobile ad oggi consistente ad oltre 124.000 euro al netto del ricavato dall'azione esecutiva conclusasi sull'immobile gravato da garanzia reale, tali obbligazioni, alla luce degli attuali e pronosticabili redditi futuri, non appaiono onorabili integralmente;

Rilevato che il debitore hanno illustrato, poi, di essere titolare di una autovettura Fiat Punto targata DZ848CH della quale, atteso l'utilizzo per recarsi al lavoro, è stata richiesta l'esclusione dalla liquidazione, ovvero, in subordine, che ne sia disposta la differita liquidazione;

Esaminata l'attestazione dell'OCC, che in particolare ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti ed attestando la completezza della documentazione fornita a corredo della domanda e la veridicità delle informazioni fornite;

Sentito il ricorrente ed **esaminata** la documentazione allegata al ricorso e quella acquisita nel corso del presente procedimento;



Ritenuta la competenza del Tribunale di Prato;

Ritenuto che ricorrano i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del ricorrente e, in particolare, che lo stesso sia in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) CCII, a fronte dell'assenza di patrimonio liquidabile sufficiente e dell'inettitudine dei flussi reddituali idonei a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni dei ricorrenti.

Ritenuto che, debba essere nominato il liquidatore, confermando l'OCC che ha assistito il ricorrente nella presentazione della domanda in esame.

Ritenuto che nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268 co.4 let. b) siano esclusi dalla liquidazione *“i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”*, rimettendo la determinazione di tale entità al prudente apprezzamento del Giudice Delegato, sulla base delle necessità evidenziate dai ricorrenti, senza possibilità per il ricorrente di vincolare l'apertura della procedura concorsuale a una predeterminazione dell'entità delle somme escluse dall'apprensione alla massa attiva. Infatti, l'esclusione di tale possibilità di predeterminazione e negoziazione di tale somma debba essere individuata nella natura di *cessio bonorum* della procedura concorsuale utilizzata che si fonda su un principio di universalità del patrimonio presente e futuro del debitore e che non lascia spazi di negoziazione consensuale; tenuto peraltro conto che con il riferimento al *“quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”* il Legislatore ha espresso la necessità di adeguare l'individuazione della somma appresa/esclusa alle mutevoli (in aumento o in diminuzione) esigenze personali del debitore nonché alle possibili fluttuazioni (in aumento o in diminuzione) dei redditi disponibili, non consentendone una predeterminazione originaria;

Ritenuto che, in merito, occorra osservare che le somme percepite a titolo di assegno unico per i figli non siano pignorabili, in ragione della loro funzione alimentare, ma, al contempo, debbano essere considerate al fine del monte totale di risorse a disposizione del nucleo familiare: proprio dall'esame delle spese indicate dal debitore emerga la presenza di voci afferenti ai bisogni della prole in maniera espressa (*“spese scolastiche”*) o in maniera implicita (ovvero l'impatto *pro quota* sulle voci di *“vitto”*, *“locazione”*, *“carburante”*, *“Luce”*, *“Gas”* e *“Acqua”*) da soddisfarsi con i proventi dell'assegno unico;

Ritenuto che nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268 co.4 let. d) siano escluse dalla liquidazione altresì *“le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge”*. Nel caso di specie all'autovettura Fiat Punto targata DZ848CH, utilizzata dal ricorrente quale bene strumentale per esigenze di assistenza familiare e per la produzione di reddito occasionale, debba essere attribuita solo una impignorabilità relativa ai sensi dell'art. 515 u.c. c.p.c. e, pertanto, la stessa, salvo che per manifesta infruttuosità, dovrà essere oggetto di liquidazione e il suo ricavato utilizzato per la soddisfazione del ceto creditori. Tuttavia, stante l'evidente natura di bene strumentale utile per l'assistenza della prole non autosufficiente, si ritiene che vi siano gravi e fondati motivi ex art. 270 co.2 let. e) CCII per consentire che di tale bene il debitore non sia immediatamente



sposessato e ne sia consentito l'uso finché non sia posto in liquidazione quale ultimo atto prima della chiusura della procedura;

P.Q.M.

Visti gli artt. 268, 269 e 270 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di **ERGYS CANKO** (C.F. CNKRY84H11Z100Q) residente a Prato in via Magra n.7,

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Enrico Capanna;

NOMINA

Liquidatore l'OCC Prato nella persona della dott.ssa MASSARI Giulia;

DISPONE

che la Cancelleria provveda alla notifica del presente provvedimento all'OCC e al professionista nominati;

ORDINA

al liquidatore:

- a) di attivare il domicilio digitale per le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
- b) di predisporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'elenco aggiornato dei creditori e di notificare a questi ultimi la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII;
- c) di completare l'inventario dei beni del debitore e di redigere il programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione – tale da assicurare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, CCII, la ragionevole durata della presente procedura - entro novanta giorni;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato da liquidatore giudiziale un termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte del liquidatore (ai sensi dell'art. 270, comma 1, CCII) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere a quest'ultimo, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, mandando al liquidatore per l'esecuzione del presente provvedimento;

DISPONE

l'inserimento (a cura del liquidatore) della sentenza nel sito internet del Tribunale



ORDINA

per l'ipotesi in cui l'attivo sia composto da beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore

DISPONE

che le somma eccedenti € 1.400/mese siano appresi dalla procedura direttamente dal datore di lavoro sulla retribuzione percepita da CANKO Ergys, quale misura temporanea finché la maggiore o minore somma da apprendere all'attivo della procedura, a decorrere dall'apertura della stessa, non sia determinata dal nominato Giudice Delegato, su istanza del liquidatore, acquisite le necessarie informazioni dai debitori.

AVVISA

il liquidatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-*bis*, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *i.e.* di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.

Prato, 19/05/2026

Il Giudice Relatore

dott. Enrico Capanna

La Presidente

dott.ssa Lucia Schiaretti

